

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 10

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del deputato **PISICCHIO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell’aviazione civile italiana

Presentata il 17 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ripetuti dolorosi episodi di cronaca relativi alle avarie degli aerei, fino all’estremo della caduta, hanno messo in luce aspetti inquietanti relativi all’affidabilità dei pezzi di ricambio dei velivoli in circolazione per i cieli d’Europa e del mondo intero.

Molte inchieste giudiziarie, hanno messo in luce il fenomeno delle *bogus part* (parti sospette) o SUP (*suspected unapproved parts*), ovvero di pezzi di ricambio la cui affidabilità da un punto di vista della sicurezza non è accertata. Per comprendere pienamente il senso di questo fenomeno è opportuno rilevare che anche il vettore inadatto al volo, perché vetusto, incidentato o addirittura precipitato al suolo, ha un suo importante valore economico. Ogni « pezzo » è teoricamente riciclabile, se opportunamente restaurato.

Tuttavia non ogni « pezzo » restaurato sarà utilizzabile per un tempo indeterminato e per un’applicazione indeterminata: l’usura cui sono sottoposti i velivoli impone scadenze di utilizzo assolutamente rigorose e non transigibili, che vengono certificate, per obbligo internazionale, attraverso documentazioni apposite.

Il mercato del ricambio aeronautico è assai ricco: un « pezzo » nuovo, affidabile e coerente con l’architettura della « macchina » in cui va a innestarsi, è, in genere, assai costoso. Un « pezzo » di ricambio riciclato ha dei costi infinitamente più bassi, ma anche un’affidabilità assai diversa dai ricambi « nuovi ». Ecco allora che disinvolute procedure di approvvigionamento delle parti di ricambio possono consentire, a operatori di mercato marginali, di limitare i costi nel delicato comparto

manutentivo, con effetti disastrosi sul piano dei requisiti della sicurezza aerea.

Ma c'è un ulteriore fattore che è rappresentato da società di intermediazione, ai limiti o fuori della legalità, dedite a immettere sul mercato parti non approvate o sospette, talvolta falsificando le certificazioni. Si tratta di un mercato ricchissimo, capace di fornire margini di profitto paragonabili a quelli offerti dal traffico di stupefacenti, un mercato che basa il suo lucroso commercio sull'esilità delle certificazioni cartolari.

La relazione tra questo stato di cose e l'incidenza degli incidenti aerei è evidente.

Si ritiene, pertanto, necessario istituire una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale, dotata delle prerogative previste dal Regolamento della Camera dei deputati agli articoli 140 e seguenti, per investigare sulla portata del fenomeno nell'ambito dell'aviazione civile italiana, sulle garanzie di sicurezza offerte dalla vigente normativa nazionale e internazionale, sulle connessioni intercorrenti tra l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio e i requisiti di sicurezza nel volo nonché sulle ipotesi di maggiore garanzia che è possibile proporre.

Perché la sicurezza dei voli è una questione primaria e non solo per il miliardo

e settecento milioni di persone che sorvolano i cieli del mondo ogni anno, ma anche per i cittadini che restano a terra: chi non ricorda gli effetti disastrosi di velivoli caduti addirittura su edifici scolastici?

L'intento della presente proposta di inchiesta parlamentare è dunque quello, come viene esplicitato nell'articolo 1, di accertare l'efficacia delle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori e di acquisire elementi sulle fonti di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione, nonché sull'affidabilità tecnica dei medesimi in relazione agli incidenti aerei verificatisi negli ultimi cinque anni nel nostro Paese e che non siano dovuti a errore umano o a eventi imprevedibili di forza maggiore.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità organizzative della Commissione, che sarà composta da venti deputati, e la durata dell'inchiesta, pari a sei mesi.

L'articolo 4 prevede la possibilità di adottare un regolamento interno e indica gli strumenti logistici necessari al funzionamento della Commissione, stabilendo, inoltre, che entro un anno dalla data della sua costituzione essa è tenuta a riferire i risultati della sua inchiesta alla Camera dei deputati.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui requisiti di sicurezza dell'aviazione civile italiana, sulle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori, sulle fonti di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione dell'affidabilità tecnica dei medesimi, in relazione agli incidenti aerei verificatisi negli ultimi cinque anni in Italia, la cui accertata origine non è dovuta a errore umano o a eventi imprevedibili di forza maggiore, di seguito denominata « Commissione ».

ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso, comunque, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per i delitti contro l'economia pubblica, può essere opposto il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha fornito loro informazioni.

ART. 3.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste ai sensi del comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del proce-

dimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 5.

1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.

4. Entro cinque giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, anche da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa, a scrutinio segreto.

ART. 6.

1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno prima di avviare l'attività di inchiesta.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

5. La Commissione riferisce sugli esiti dell'inchiesta alla Camera dei deputati entro un anno dalla data della sua costituzione.